



PARERE MOTIVATO

n. 19 del 26 febbraio 2014

(odg 10 del 26 febbraio 2013)

OGGETTO: Comune di Rosolina (RO)

Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio.

**L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE**

VISTA la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, individuata con DGR 23/2014;

VISTA la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.

ATTESO che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).

DATO ATTO che:

- Il Comune di Mozzecane ha approvato con DGC n. 101 del 26.08.10 il "Documento Preliminare e lo schema di accordo di pianificazione", ai sensi dell'art. 15 della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio comunale.
- In applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del P.A.T., oltre che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale, mediante incontri di lavoro e pubbliche assemblee. Come dalla documentazione presentata il Comune ha espletato la fase di concertazione e partecipazione ai fini della redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni, prendendo atto degli esiti dell'avvenuta concertazione e valutando le



comunicazioni ed i contributi – diversamente pervenuti – da parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla concertazione.

- Con DCC n.4 del 30.01.13, il comune adotta il Piano di Assetto del Territorio Comunale secondo quanto previsto dall'art. 15 della LR n. 11 del 23.04.04 e sottoscritto l'accordo di pianificazione il 17.06.08.
- L'avviso dell'avvenuta adozione del Piano è stato affisso all'albo pretorio del Comune e della Provincia, pubblicato nel BURV n. 21 dell'1.03.13, nel sito Web e nei quotidiani "L'Arena" e "La Gazzetta" del 3.03.13.
- Come emerge dalla dichiarazione Responsabile Comunale del Procedimento comunale, al comune sono pervenute complessivamente n. 24 osservazioni, delle quali n.1 attinente questioni ambientali.

DATO ATTO che:

- La Commissione Regionale V.A.S., con parere n. 98 del 6 agosto 2008, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sulla Rapporto Ambientale Preliminare allegata al documento preliminare per la redazione del Piano di Assetto Territoriale Comunale del Comune di Rosolina.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall'Autorità procedente con le note:

- prot. n. 7857 del 4.05.11
- prot. n. 8554 del 12.05.11
- prot. n. 18069 del 13.10.11
- prot. n. 14146 del 3.08.13
- prot. n.378643 dell'11.09.13

VISTA la relazione istruttoria tecnica n. 18/2014 del 20.01.2014 con la quale:

- il Servizio Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni, esaminato lo studio per la Valutazione d'Incidenza, trasmessa dal Comune con nota prot. n. 7857 del 04.05.2011 e successiva integrazione atti trasmessa con nota prot. com. n. 14146 del 03/08/2013 ed ulteriore precisazione sulle integrazioni trasmessa con nota prot. com. n. 19152 del 30/10/2013, ha segnalato che:
 - gli artt. 9. Siti della Rete Natura 2000 e 53 Rete ecologica delle Norme Tecniche di Attuazione, risultano non conformi alla normativa vigente (D.P.R. 357/97, Artt. 5 e 6);
 - non è stato verificato il rispetto delle direttive, prescrizioni, limitazioni e divieti ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184/2007, relativamente alle NTA del PAT.
 - sono state rilevate diverse incongruenze tra le indicazioni relative al paragrafo 4.1.7. Le Norme Tecniche di Attuazione e loro assoggettabilità alla VINCA, a pagina 21 e seguenti e quanto indicato nel paragrafo 5.9. Identificazione degli effetti del Piano con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie nei confronti dei quali si producono, a pagina 237 delle ulteriori precisazioni sulle integrazioni esaminate;
 - la Tabella di Valutazione Riassuntiva, da pagina 269 a pagina 283 delle ulteriori precisazioni sulle integrazioni esaminate, appare non conforme rispetto a quanto previsto dall'allegato A, DGR 3173/2006;
 - nel paragrafo 7 Dichiarazione firmata dal tecnico professionista, di cui a pagina 285 delle ulteriori precisazioni sulle integrazioni esaminate, il professionista dichiarante non è il medesimo di cui alla firma autografa in calce della suddetta dichiarazione;
 - all'interno delle ulteriori precisazioni sulle integrazioni esaminate, sono presenti molteplici refusi, oltre a ripetuti errori sulla denominazione del sito della rete Natura



- 2000, IT3270004, erroneamente definito "Dune di Rosina e Volto" invece che "Dune di Rosolina e Volto";
- o eventuali modifiche o aggiornamenti alla cartografia degli habitat approvata, può essere proposta esclusivamente ai sensi della DGR 1066/2007 "Approvazione nuove Specifiche tecniche per l'individuazione e la restituzione cartografica degli habitat e degli habitat di specie della rete Natura 2000 della Regione del Veneto. Modificazione D.G.R. 4441 del 30.12.2005" e della Circolare n. 250930 del 08/05/2009 a firma del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio – Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della Rete Ecologica Europea Natura 2000;
 - ha segnalato che le informazioni fornite per l'elaborato in esame non rispettano le indicazioni riportate nell'Allegato A alla D.G.R. 3173/2006 e che i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, derivino da metodi soggettivi di previsione per i quali risulta necessario prevedere adeguate prescrizioni, al fine di evitare la possibilità di incidenze significative negative;
 - prendendo atto della dichiarazione del Dott. For. Enrico Longo il quale dichiara che *"con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000"*, ha espresso parere istruttorio favorevole alla relazione di screening Valutazione di Incidenza del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Rosolina (RO) con le prescrizioni di seguito riportate.

VISTA la relazione istruttoria tecnica n. 10 del 26 febbraio 2014 esaminata dalla Commissione Regionale VAS in data 26.02.2014, predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV e dal Servizio Pianificazione Ambientale della suddetta struttura, dalla quale emerge che:

- Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs 152/2006 con le precisazioni di seguito riportate.
- In sede istruttoria è emersa la necessità di acquisire ulteriori integrazioni/chiarimenti. Il Comune ha pertanto integrato il Rapporto Ambientale con quanto richiesto relativamente alle componenti *Acqua* (rete fognaria), *Suolo e sottosuolo* (presenza di cave), *Agenti fisici* (inquinamento luminoso e radiazioni ionizzanti), mentre la componente *Energia* risulta ancora poco approfondita. Ciò considerato si ritiene che il piano di monitoraggio debba essere integrato con l'individuazione di opportuni indicatori relativi ai consumi idrici, ai consumi energetici e ai consumi energetici da fonti rinnovabili.
- Atteso che dal Rapporto Ambientale emerge una particolare situazione di criticità per le acque superficiali e sotterranee (salinità, inquinamento, elevati consumi idrici, perdite della rete, cuneo salino e fenomeni correlati e subsidenza naturale-antropica) e in considerazione del numero e della diffusione nel territorio di *"pozzi di prelievo per uso idropotabile, idrotermale e idroproduttivo"* si ritiene che prima dell'approvazione debbano essere individuate idonee direttive e/o prescrizioni per il PI finalizzate a limitare il consumo della risorsa acqua e per il recupero delle acque piovane.
- Considerato inoltre che il territorio comunale rientra in area vulnerabile all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole, dovranno essere individuate idonee prescrizioni finalizzate ad attenuare le criticità evidenziate, in sintonia con quanto previsto dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati del Veneto approvato con DGR n. 1150 del 26.07.2011.
- Ciò considerato e premesso che uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione consiste nella definizione delle criticità del territorio oggetto di pianificazione, le stesse hanno rappresentato gli elementi che hanno meritato una particolare attenzione in fase di pianificazione.



- Il Rapporto Ambientale conferma i criteri assunti dal PAT, che contiene alcuni obiettivi/azioni tra i quali:
 - Innalzamento della qualità della vita e riqualificazione degli spazi urbani
 - Definizione di attività legate al commercio, al terziario ed ai servizi
 - Potenziamento e consolidamento del centro di Rosolina Mare
 - Consolidamento del centro di Albarella
 - Riqualificazione della frazione di Volto
 - Valorizzazione del villaggio Norge
 - Riqualificazione del mercato ortofrutticolo e dei mercati generali
 - Salvaguardia e rafforzamento delle dune e della rete ecologica a terra
 - Tutela delle valli
 - Salvaguardia delle aree lagunari
 - Valorizzazione e salvaguardia delle pinete litoranee
 - Tutela e valorizzazione del paesaggio agrario
 - Salvaguardia e tutela dei biotopi specifici presenti
 - Sviluppo turistico che proietti l'uomo nella natura (Creazione di strutture per il turismo ambientale ed ecocompatibili)
 - Diversificazione delle funzioni turistiche
 - Favorire la fruizione delle valli da pesca
 - Razionalizzazione dell'affaccio degli edifici lungo la Romea
 - Creazione di percorsi turistici, ciclo-pedonali e didattici
 - Rivalorizzazione della linea ferroviaria
 - Sviluppo di una serie di infrastrutture leggere e arredo urbano
 - Creazione di una struttura artigianale connessa al sistema turistico
- Il Rapporto Ambientale contiene la valutazione di coerenza delle strategie del Piano con gli obiettivi di sostenibilità ambientale desunti del manuale dei Fondi Strutturali Europei, con gli obiettivi individuati nel Documento Preliminare, nonché con le criticità ambientali emerse dalle analisi contenute nel quadro conoscitivo ambientale.
- Il Rapporto Ambientale contiene altresì la valutazione di coerenza delle strategie del Piano con il PTCP di Rovigo e con il PTRC. Il valutatore evidenzia inoltre che la pianificazione territoriale di Rosolina non risulta in contrasto con quella dei comuni contermini (Porto Viro, Chioggia e Loreo).
- Il Rapporto Ambientale individua i seguenti scenari alternativi:
 - SCENARIO A (alta trasformabilità in zone critiche);
 - SCENARIO B (lo sviluppo viene mantenuto inalterato dalle scelte e vocazioni del PRG);
 - SCENARIO C (le variazioni sono calibrate e definite).

A seguito della richiesta di alcuni approfondimenti valutativi il Rapporto Ambientale è stato integrato con l'individuazione di scenari alternativi che in parte differiscono da quelli individuati in prima istanza, come di seguito rappresentato:

- SCENARIO definito "opzione zero" che identifica lo stato attuale;
- SCENARIO "stato previsto da PRG";
- SCENARIO A (variazioni calibrate e definite);
- SCENARIO B (edificazione diffusa).

Considerato che l'opzione zero va intesa come scenario che prevede la completa attuazione del PRG in assenza del PAT, si ritiene che lo scenario definito "stato previsto da PRG" debba essere più propriamente rinominato opzione zero, mentre lo scenario definito "opzione zero" debba essere rinominato "scenario stato attuale".

Il valutatore ha successivamente chiarito che lo SCENARIO A (variazione calibrate e definite), valutato nel RA integrato, corrisponde allo SCENARIO C del RA adottato e che



lo SCENARIO B (edificazione diffusa) del RA integrato coincide con lo SCENARIO A (alta trasformabilità in zone critiche) del RA adottato.

Per quanto riguarda l'ultimo scenario (alta trasformabilità in zone critiche/edificazione diffusa) si fa presente che l'alternativa valutata non risulta né credibile né ragionevole in quanto non si tratta di uno scenario fondato su obiettivi di sostenibilità ambientale sociale ed economica coerenti con gli obiettivi di sostenibilità di diverso livello (europeo, nazionale, regionale) e con la pianificazione sovraordinata. Lo scenario prevede, al contrario, un cospicuo utilizzo di suolo, *"andando ad intaccare zone di affermata qualità paesaggistica e di pregio dal punto di vista storico produttivo e culturale"*. Lo stesso valutatore afferma che negli scenari alternativi allo scenario di piano sono stati considerati i principi di sostenibilità ambientale e che tali scenari non risultano coerenti con gli obiettivi di sostenibilità.

Lo scenario proposto appare pertanto un'alternativa né ragionevole e né credibile, utilizzata per porre in evidenza la sostenibilità dello scenario di piano.

Tuttavia, considerata la natura del territorio e la presenza di numerosi vincoli (paesaggistico, idrogeologico-forestale, Rete Natura 2000) e di fragilità ambientali (aree idonee a condizione che interessano la quasi totalità del territorio comunale) si evidenzia che una ragionevole alternativa allo scenario di piano risulta di difficile individuazione.

Tutto ciò considerato si ritiene che prima dell'approvazione del PAT il Rapporto Ambientale vada aggiornato stralciando il riferimento allo scenario alta trasformabilità in zone critiche/edificazione diffusa e che gli scenari di piano debbano essere rinominati nel seguente modo:

- SCENARIO STATO ATTUALE
 - SCENARIO OPZIONE ZERO
 - SCENARIO A - variazione calibrate e definite (scenario di Piano).
- Il PAT individua gli "interventi di realizzazione e/o potenziamento delle funzioni turistico ricettive". Si tratta di ambiti in cui è previsto il potenziamento o la realizzazione di attrezzature legate alla frequentazione turistico-ricettiva (per il tempo libero, culturale, enogastronomica e sportiva), le cui modalità di attuazione saranno approfondite in sede di PI garantendone il corretto inserimento ambientale e paesaggistico; gli interventi saranno soggetti a perequazione urbanistica e attuati mediante SUA convenzionato.
 - Dal Rapporto Ambientale emerge come alcuni dei suddetti ambiti siano stati presi in esame per il calcolo dell'Indice di valore storico; i restanti ambiti sono stati considerati come aree di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione produttiva, commerciale o direzionale e analizzati all'interno degli indici utilizzati per la valutazione del Piano.
 - Tuttavia non emerge la valutazione specifica degli effetti derivanti dall'attuazione degli interventi previsti negli ambiti in parola, né una precisa individuazione delle relative misure di mitigazione/compensazione. Si ritiene, pertanto, che gli stessi debbano essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006.
 - Il Piano individua come aree di trasformazione programmata gli ambiti ove sono confermate le previsioni edificatorie del PRG vigente non ancora attuati. Tuttavia, si evidenzia che alcuni di detti ambiti, individuati sull'elaborato 5 "Carta di raffronto tra PAT e PRG", non sono stati rappresentati sull'elaborato 4 "Carta della Trasformabilità". Si ritiene pertanto che l'elaborato 4 debba essere aggiornato, prima dell'approvazione, con l'individuazione delle aree di trasformazione programmata.
 - Il Piano individua inoltre una potenzialità edificatoria non attuata all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata, rimandando al PI l'individuazione delle aree per le quali sia necessaria la predisposizione di uno strumento urbanistico attuativo.



- Considerato che per tali aree e per le suddette aree di trasformazione programmata non emerge dal Rapporto Ambientale la valutazione degli effetti sull'ambiente derivanti dalla loro attuazione, si ritiene che tali ambiti debbano essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 106/2011 e che le Norme tecniche debbano essere pertanto integrate nei pertinenti articoli con la prescrizione della verifica di assoggettabilità per i suddetti ambiti.
- La metodologia utilizzata consente di valutare la complessiva sostenibilità delle strategie del piano e individua alcune misure di mitigazione e compensazione di carattere generale. Tuttavia dalla valutazione del piano (basata sui risultati dei calcoli effettuati per i diversi indici di valutazione e per ciascun ATO) non emerge il contributo delle diverse strategie ai valori assegnati agli indicatori, né gli effetti derivanti dalla loro attuazione e le relative misure di mitigazione/compensazione.
Si evidenzia peraltro come la metodologia utilizzata non consenta una facile misurazione e condivisione dei dati impiegati per il calcolo dei diversi indici.
Tutto ciò considerato si ritiene che il Piano degli Interventi debba essere sottoposta a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06.
- Atteso inoltre che il Piano di monitoraggio contenuto nel Rapporto Ambientale individua i suddetti indici quali indicatori da monitorare e che, come si è detto, tali indicatori non risultano facilmente misurabili, si ritiene più opportuno che gli indicatori prestazionali da inserire nel Piano di monitoraggio siano individuati in sede di PI sulla base degli approfondimenti valutativi che saranno effettuati e che tali indicatori siano facilmente individuabili e misurabili.
- Per quanto riguarda le "grandi strutture di vendita" si ritiene opportuno che prima dell'approvazione siano verificati i contenuti dell'articolo 42 delle NTA con quanto previsto dalla LR n. 50/2012 e dal regolamento regionale 21 giugno 2013, n.1 "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale". Tali ambiti andranno comunque sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.
- Si rileva che l'art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione individua alcune prescrizioni per le "aree idonee a condizione di tipo B" che non sono state rappresentate sull'elaborato 3 "Carta delle Fragilità".
- Si rileva inoltre che sulla Tavola 2 "Carta delle Invarianti" non sono rappresentati i "contesti figurativi dei complessi monumentali" e gli ambiti di "tutela e valorizzazione delle presenze storiche, culturali e testimoniali del territorio" di cui agli artt. 22 e 23 delle NTA e che sulle Tavole 1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale", 2 "Carta delle Invarianti" e 4 "Carta della Trasformabilità" non sono rappresentate "le pertinenze scoperte da tutelare" di cui all'art. 21 delle NTA.
- Si ritiene, pertanto, che prima dell'approvazione i contenuti delle Norme Tecniche di Attuazione debbano essere verificati con quanto rappresentato sugli elaborati grafici sopra richiamati.
- Si evidenzia che nell'ATO 1.2 è individuata una linea preferenziale di sviluppo residenziale in corrispondenza di un ambito individuato come "vincolo idrogeologico forestale" e "ambiti naturalistici di livello regionale" rappresentati sulla Tavola 1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" e che nell'ATO 2.2 sono individuate due linee preferenziali di sviluppo produttivo in corrispondenza della fascia di rispetto del depuratore e di una "area non idonea".
- Si ritiene pertanto che le sopraccitate strategie debbano essere verificate/riviste prima dell'approvazione in ragione dei vincoli/elementi di tutela e delle fragilità individuate.
- Per quanto riguarda le linee preferenziali di sviluppo individuate negli ATO 1.3, 2.1, 2.2, 3.2 e 4.1 all'interno delle aree di "vincolo paesaggistico" di cui all'art. 4 delle NTA e/o delle "aree di bonifica" di cui all'art. 18 delle NTA dovranno essere individuate idonee



direttive/prescrizioni per attenuare i potenziali effetti negativi sul paesaggio derivanti dall'attuazione degli interventi previsti.

- All'interno del territorio comunale della città di Rosolina ricadono i Siti della Rete Natura 2000, SIC IT3270004 *"Dune di Rosolina e Volto"*, SIC IT3270017 *"Delta del Po: Tratto terminale e Delta Veneto"*, ZPS IT3270023 *"Delta del Po"*. Il territorio oggetto del presente PAT risulta parzialmente compreso all'interno del Parco Regionale del Delta del Po e della Riserva Regionale Bocche di Po.

VALUTATE le osservazioni pervenute, relative al Rapporto Ambientale e/o inerenti a questioni ambientali, delle quali si riporta nella seguente tabella il nominativo del proponente, la sintesi dei contenuti, la controdeduzione/parere di coerenza del valutatore, nonché il parere della Commissione VAS.



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Numero	Data e n. prof	Proponente	Sintesi dei contenuti	Controdeduzione/parere del valutatore	Parere Commissione VAS
2	23.5.2011 prot. n. 9159	Ditta: Navigare di Ferro Maria Durziana & C. s.n.c.	Realizzazione di struttura portuale a fini turistici nell'area in cui il Po di Levante imbecca la laguna di Marinetta	Non accoglibile L'ambito proposto per la localizzazione del nuovo porto turistico risulta estremamente delicato e meritevole di tutela sia sotto il profilo ambientale - paesaggistico, l'area è sottoposta a vincolo paesaggistico, sia sotto il profilo naturale, l'area fa parte della rete Natura 2000, sia sotto il profilo dell'esposizione ai venti dominanti. Sembra quindi inopportuno individuare sul sito proposto un ambito portuale con l'accumulo di azioni antropiche che chiaramente il Piano di Assetto del Territorio vuole evitare e che comunque il piano stesso demanda a successivi studi appropriati in sede di formazione del Piano degli Interventi. Si veda in proposito l'art. 52 delle NTA del PAT.	Si concorda con la controdeduzione.
3 sub 1	26.5.2011 prot. n. 9347	Ditta: Vianelli Gian Galeazzo.	Trasformazione di formazione boscata in struttura ricettiva all'aperto, adiacente al Campeggio Vittoria, area nella quale sono state condonate delle piazzole ed alcuni percorsi sterrati.	Non accoglibile L'ambito oggetto della osservazione è stato riconosciuto, nella costruzione del quadro conoscitivo del PAT, come bosco litoraneo di pregevolissimo interesse paesaggistico e naturalistico. Tali caratteristiche sono infatti descritte ampiamente in letteratura e nella pianificazione sovraordinata (Piano d'Area del Delta del Po) nonché nell'adeguamento dello strumento urbanistico del Comune di Rosolina al Piano d'Area. Si veda in particolare la variante denominata "Quadro particolareggiato di valorizzazione e ripristino paesistico-ambientale - Q1 - Dune consolidate e/o boscate e del bosco pianiziale e termofilo". Tale ambito, come si evince dalla tavola 1 "Carta dei Vinctoli e della Pianificazione Territoriale", si trova all'interno sia della ZPS IT3270023_Delta del Po che del SIC IT3270017_Delta del Po: tratto terminale e delta veneto, entrambi facenti parte della Rete Natura 2000 e precisamente all'interno dell'habitat prioritario Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster. Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna	Si concorda con la controdeduzione.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
COMMISSIONE REGIONALE VAS

		<p>minacciati o rari a livello comunitario.</p> <p>Entrambi i siti (SIC e ZPS) rappresentano delle complesse associazioni vegetazionali importanti per la nidificazione, la migrazione e lo svernamento di molte specie di uccelli. La loro vulnerabilità è dovuta a:</p> <ul style="list-style-type: none">• eccessiva fruizione turistico - ricreativa; lottizzazione.• Bonifiche ad uso agricolo e inquinamento.• Elevata pressione antropica (sfruttamento agricolo, subsidenza, erosione). <p>Gli habitat prioritari sono siti naturali che rischiano di scomparire nel territorio europeo e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare.</p> <p>Le possibili minacce per l'habitat prioritario interessato sono:</p> <ul style="list-style-type: none">• Erosione costiera;• Abbassamento della falda;• Ingressione in falda di acque marine;• Riduzione della falda dolce sospesa;• Fenomeni di erosione della duna, idrica incanalata ed eolica, determinati anche da tracciati (ad esempio, sentieri) che la tagliano perpendicolarmente, favorendo l'azione erosiva del vento;• Localizzati fenomeni di compattazione nelle zone umide retrodunali dovuti a calpestio;• Azioni di "pulizia" e spianamento meccanico con eliminazione delle comunità ad esse associate;• Frequentazione eccessiva;• Attività di bonifica non corrette, che determinano la perdita del reticolo idrico superficiale e delle possibilità di impaludamento retrodunale invernale;• Cambiamento dell'uso del suolo, con perdita di connessione (corridoi ecologici) con le aree limitrofe; <p>Il Piano di Assetto del Territorio riconoscendo la particolarità del sito, facente parte dell'ATO 3.3, ne riconosce il valore anche sotto il profilo turistico prescrivendo, in sede di redazione del Piano degli Interventi, che azioni di utilizzo possano essere previste a seguito di redazione di Piano Particolareggiato e comunque prescrivendo il divieto di trasformazione di quest'area a campeggio (art. 54 c. 18 delle NTA).</p>
--	--	---



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

3 sub 3	26.5.2011 prot. n. 9347	Ditta: Vianelli Gian Galeazzo.	Trasformazione di formazione boscata in area destinata alla residenza.	<p>Non accoglibile</p> <p>L'ambito oggetto della osservazione è stato riconosciuto, nella costruzione del quadro conoscitivo del PAT, come bosco litoraneo di pregevolissimo interesse paesaggistico e naturalistico. Tali caratteristiche sono infatti descritte ampiamente in letteratura e nella pianificazione sovraordinata (Piano d'Area del Delta del Po) nonché nell'adeguamento dello strumento urbanistico del Comune di Rosolina al Piano d'Area. Si veda in particolare la variante denominata "Quadro particolareggiato di valorizzazione e ripristino paesistico-ambientale - Q1 -- Dune consolidate e/o boscate e del bosco pianiziale e termofito".</p> <p>Tale ambito, come si evince dalla tavola 1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale", si trova all'interno sia della ZPS IT3270023_Delta del Po che del SIC IT3270017_Delta del Po: tratto terminale e delta veneto, entrambi facenti parte della Rete Natura 2000 e precisamente all'interno dell'habitat prioritario <u>Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster</u>.</p> <p>Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.</p> <p>Entrambi i siti (SIC e ZPS) rappresentano delle complesse associazioni vegetazionali importanti per la nidificazione, la migrazione e lo svernamento di molte specie di uccelli. La loro vulnerabilità è dovuta a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eccessiva fruizione turistico - ricreativa; lottizzazione. • Bonifiche ad uso agricolo e inquinamento. • Elevata pressione antropica (sfruttamento agricolo, subsidenza, erosione). <p>Gli habitat prioritari sono siti naturali che rischiano di scomparire nel territorio europeo e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare.</p> <p>Le possibili minacce per l'habitat prioritario interessato sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erosione costiera; • Abbassamento della falda; • Ingressione in falda di acque marine; 	Si concorda con la controdeduzione.
---------	----------------------------	-----------------------------------	--	--	-------------------------------------



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

3 sub 4	26.5.2011 prot. n. 9347	Ditta: <i>Vianelli Gian Galeazzo.</i>	Trasformazione di area ad attuale destinazione urbanistica "F3A Verde pubblico esistente e di progetto" in fregio a Strada Sud in prossimità di Marina di Caleri in area con destinazione turistica e residenziale.	<ul style="list-style-type: none"> • Riduzione della falda dolce sospesa; • Fenomeni di erosione della duna, idrica incanalata ed eolica, determinati anche da tracciati (ad esempio, sentieri) che la tagliano perpendicolarmente, favorendo l'azione erosiva del vento; • Localizzati fenomeni di compattazione nelle zone umide retrodunali dovuti a calpestio; • Azioni di "pulizia" e spianamento meccanico con eliminazione delle comunità ad esse associate; • Frequentazione eccessiva; • Attività di bonifica non corrette, che determinano la perdita del reticolo idrico superficiale e delle possibilità di impaludamento retrodunale invernale; • Cambiamento dell'uso del suolo, con perdita di connessione (corridoi ecologici) con le aree limitrofe; <p>Il Piano di Assetto del Territorio riconoscendo la particolarità del sito, facente parte dell'ATO 3.3, ne riconosce il valore anche sotto il profilo turistico prescrivendo, in sede di redazione del Piano degli Interventi, che azioni di utilizzo possano essere previste a seguito di redazione di Piano Particolareggiato e comunque prescrivendo il divieto di trasformazione di quest'area e la costruzione di manufatti di qualsiasi tipo (art. 54 c. 14 delle NTA).</p>	
4	27.5.2011 prot. n. 9399	Ditta: <i>Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e</i>	L'Ordine degli Architetti della Provincia di Rovigo presenta una osservazione	<p>Non accoglibile</p> <p>L'osservazione non risulta pertinente in quanto la scala delle previsioni del Piano di Assetto del Territorio non definisce l'oggetto della osservazione, rimandando al successivo strumento urbanistico, il Piano degli Interventi, l'eventuale previsione di trasformazione territoriale e la definizione insediativa, anche attraverso gli strumenti perequativi da definirsi nella fase pianificatoria successiva.</p> <p>Questo è ampiamente spiegato negli elaborati descrittivi del Piano, Relazione Tecnica e Relazione Sintetica. In particolare le Norme Tecniche di Attuazione del PAT, all'interno della parte E delle "Politiche e strategie degli interventi", esprime precise direttive finalizzate alla redazione del Piano degli Interventi, facendo esplicito riferimento che le scelte particolari verranno svolte successivamente.</p>	Si concorda con la controdeduzione.
4	27.5.2011 prot. n. 9399	Ditta: <i>Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e</i>	L'Ordine degli Architetti della Provincia di Rovigo presenta una osservazione	<p>Accoglibile</p> <p>Le 21 osservazioni presentate dall'Ordine degli Architetti sono tutte volte a migliorare le Norme Tecniche Attuative per</p>	Si prende atto della controdeduzione.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

I/VAS	27.6.2011 prot. n. 11346	<p><i>Conservatori della Provincia di Rovigo.</i></p> <p><i>Ditta: Albarella s.p.a.</i></p>	<p>relativa agli aspetti della qualità architettonica, della sostenibilità e paesaggio, della tutela dei beni culturali, della pianificazione di livello superiore e della sostenibilità energetica.</p> <p>Per ognuno dei temi su esposti propone singole osservazioni, che sono in tutto 21, e che incidono, al fine del perseguimento dei temi proposti.</p>	<p>perseguire le finalità del miglioramento della qualità architettonica, della sostenibilità e paesaggio, della tutela dei beni culturali, della pianificazione di livello superiore e della sostenibilità energetica.</p>	<p>Prendendo atto della controdeduzione/parere del valutatore si rimanda a quanto sopra evidenziato relativamente alla necessità di sottoporre il Piano degli Interventi a verifica di assoggettabilità sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 .</p>
<p>Non accoglibile</p> <p>La Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione d'Incidenza Ambientale sono gli strumenti adottati dalla Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e hanno la funzione di valutare le scelte di Piano e la loro sostenibilità sia in termini spaziale che temporale, calibrando le varie scelte anche attraverso delle misure ambientali-operative che si traducono nelle costi delle Mitigazioni e Compensazioni.</p> <p>I.e valutazioni ambientali sopraccitate vengono eseguite sul Progetto di Trasformabilità, definito dal progettista, sulla base di diversi scenari ipotizzati e in cui sono stati individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione potrebbe avere, eseguiti, in questo caso, da chi ha redatto la VAS e la VINCA.</p> <p>Quindi tali osservazioni riferibili a riconversioni di volumetria, inserimento di nuove volumetrie secondo schemi e planimetrie proposte non possono essere decise da chi valuta la sostenibilità del piano ma devono essere decise e previste da chi progetta la trasformabilità del territorio dopo l'analisi che tali azioni di progetto non creino effetti significativi nella loro attuazione.</p> <p>Questo per evidenziare che il lavoro di Valutazione è complementare al lavoro di Progettazione delle Trasformabilità non avendo la funzione di progettare le azioni, essendo in carico al progettista su indicazioni dell'amministrazione comunale, ma di individuare, descrivere e valutare gli effetti significativi che le azioni progettate potrebbero avere.</p>					



RITENUTO che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato VI – Parte Seconda – del D.Lgs. 152/2006 con le precisazioni sopra riportate.

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME
AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 152/2006**

PARERE POSITIVO

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Rosolina (RO) a condizione che siano ottemperate le seguenti

PRESCRIZIONI

1. prima dell'approvazione del Piano:

- 1.1. le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali, nonché con le seguenti ulteriori disposizioni:
 - 1.1.1. il piano di monitoraggio di cui all'art. 65 dovrà essere integrato con l'inserimento degli indicatori relativi ai consumi idrici, ai consumi energetici e ai consumi energetici da fonti rinnovabili;
 - 1.1.2. dovranno essere individuate idonee direttive e/o prescrizioni per il PI finalizzate a limitare il consumo della risorsa acqua e per il recupero delle acque piovane;
 - 1.1.3. dovranno essere individuate idonee prescrizioni finalizzate ad attenuare le criticità relative alla vulnerabilità all'inquinamento da nitrati di origine agricola, in sintonia con quanto previsto dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati del Veneto approvato con DGR n. 1150 del 26.07.2011;
 - 1.1.4. Nell'art. 35, dovrà essere inserita la seguente prescrizione: *"gli interventi di realizzazione e/o potenziamento delle funzioni turistico/ricettive dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006."*;
 - 1.1.5. negli articoli 30, 31, 33 e 34 dovrà essere inserita la prescrizione della verifica di assoggettabilità a procedura VAS per i Piani Urbanistici Attuativi ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011, Fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1717 del 03.10.2013.
 - 1.1.6. le prescrizioni dell'art.25 "Compatibilità geologica" delle NTA dovranno essere verificate con quanto rappresentato sull'elaborato 3 "Carta delle Fragilità", con particolare riferimento alle *"aree idonee a condizione di tipo B"*;
 - 1.1.7. i contenuti degli artt. 22 *"Contesti figurativi dei complessi monumentali"* e 23 *"Tutela e valorizzazione delle presenze storiche, culturali e testimoniali del territorio"* delle NTA dovranno essere verificati con quanto rappresentato sulla Tavola 2 *"Carta delle Invarianti"*;
 - 1.1.8. i contenuti dell'art. 21 delle NTA *"Pertinenze scoperte da tutelare"* dovranno essere verificati con quanto rappresentato sulle Tavole 1 *"Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale"*, 2 *"Carta delle Invarianti"* e 4 *"Carta della Trasformabilità"*;
 - 1.1.9. i contenuti dell'articolo 42 delle NTA *"Grandi strutture di vendita"* dovranno essere verificati con quanto previsto dalla LR n. 50/2012 e dal Regolamento Regionale 21 giugno 2013, n.1 *"Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale"*. Tali ambiti andranno comunque sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006;
 - 1.1.10. per quanto riguarda il contenimento dell'inquinamento luminoso e l'incremento del risparmio energetico occorre integrare l'art. 29 con le seguenti prescrizioni:



- Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.
 - Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.
 - È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.
 - Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro.
 - L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.
 - E' vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.
 - Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).
 - E' vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.
- 1.1.11. dovrà essere sostituito il riferimento alla Direttiva 79/409/CEE "Uccelli", nelle Norme Tecniche con il corretto riferimento alla normativa vigente Direttiva 2009/147/CE;
- 1.1.12. dovranno essere adeguate la Norme Tecniche di Attuazione (NTA) al corretto riferimento alla Valutazione di Incidenza di cui agli Artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- 1.1.13. il comma 9 dell' ART. 9 – SITI DELLA RETE NATURA 2000, dovrà essere modificato e riformulato come segue nella parte relativa a DIRETTIVE:
- 9. Il P.I. provvederà a porre norme di tutela e valorizzazione anche nelle zone di influenza limitrofe, ai fini della salvaguardia e conservazione degli habitat e della flora e fauna presenti, ai sensi delle Direttive Europee 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CEE "Uccelli", recepite con D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. e L. 157/92;*
- 1.1.14. il comma 10. dell' ART. 9 – SITI DELLA RETE NATURA 2000, dovrà essere modificato e riformulato come segue nella parte relativa a DIRETTIVE:
- 10. Il P.I. dovrà coordinarsi con i Piani di Gestione approvati, assumendone le direttive, prescrizioni e vincoli;*
- 1.1.15. il comma 12. dell' ART. 9 – SITI DELLA RETE NATURA 2000, dovrà essere modificato e riformulato come segue nella parte relativa a PRESCRIZIONI E VINCOLI:
- 12. Piani, progetti, interventi ammessi sono subordinati alla preventiva verifica e al rispetto della procedura per la Valutazione di Incidenza di cui agli Artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. Vanno comunque e in via prioritaria salvaguardate le emergenze florofaunistiche e gli habitat che hanno determinato l'individuazione dei siti della rete Natura 2000;*



- 1.1.16. il comma 13. dell'ART. 9 – SITI DELLA RETE NATURA 2000, dovrà essere stralciato nella parte relativa a PRESCRIZIONI E VINCOLI;
- 1.1.17. dovranno essere modificati e riformulati come segue i commi 5.a., 5.b., 5.c. e 5.d. dell' ART. 53 – RETE ECOLOGICA, dovranno essere modificati e riformulati come segue nella parte relativa a DIRETTIVE GENERALI:
- 5.a. AREA NUCLEO o CORE AREA: *aree che rappresentano i maggiori valori di biodiversità regionale; esse sono costituite dai siti della rete Natura 2000 individuati ai sensi delle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE e dalle Aree Naturali Protette ai sensi della Legge 394/91;*
- 5.b. AREE DI CONNESSIONE NATURALISTICA o BUFFER ZONES: *ambiti di sufficiente estensione e naturalità, in continuità con le aree nucleo, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione;*
- 5.c. ISOLE AD ELEVATA NATURALITÀ (STEPPING STONES): *ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura discontinua, anche diffusa, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione;*
- 5.d. CORRIDOI ECOLOGICI: *ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura lineare continua, anche diffusa, o discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione;*
- 1.1.18. dovranno essere riformulati i commi 20, 21 e 22 dell' ART. 53 – RETE ECOLOGICA, dovranno essere riformulati nella parte relativa a PRESCRIZIONI E VINCOLI SPECIFICI, come segue:
20. *dovranno essere conservate le formazioni vegetali presenti lungo i corsi d'acqua e i corridoi ecologici così come cartograficamente rappresentati nelle tavole del P.A.T. in oggetto e che potrebbero fungere da habitat per specie identificate come potenzialmente presenti;*
21. *nelle aree di connessione naturalistica, isole ad elevata naturalità e corridoi ecologici, è vietata la riduzione degli apparati boschivi e delle siepi, fatto salvo quanto previsto e consentito dalla normativa vigente;*
22. *nella progettazione definitiva di infrastrutture viarie, all'interno di aree nucleo, aree di connessione naturalistica, isole ad elevata naturalità e corridoi ecologici, tenendo conto delle specie anche di piccole dimensioni e limitata vagilità, si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, al fine di porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:*
- *impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;*
 - *favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso è che vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel*



monitoraggio ante-operam;

- *installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;*
- *verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi.*

1.1.19. il comma 23 dell' Art. 53 – Rete ecologica, dovrà essere stralciato nella parte relativa a Prescrizioni e vincoli specifici;

- 1.2. gli scenari di piano individuati nel RA integrato con note prot. n. 14146 del 03.08.13 e prot. n. 19152 del 30.10.2013 andranno rinominati nel seguente modo:
 - SCENARIO STATO ATTUALE;
 - SCENARIO OPZIONE ZERO;
 - SCENARIO A: variazione calibrate e definite (scenario di Piano);
- 1.3. l'elaborato 4 "Carta della Trasformabilità" dovrà essere aggiornato, con l'individuazione delle aree di trasformazione programmata;
- 1.4. l'individuazione nell'ATO 1.2 della linea preferenziale di sviluppo residenziale in corrispondenza di un ambito individuato come "vincolo idrogeologico forestale" e "ambiti naturalistici di livello regionale" rappresentati sulla Tavola 1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" dovranno essere verificate/riviste in ragione dei vincoli/elementi di tutela individuati.
- 1.5. l'individuazione delle due linee preferenziali di sviluppo produttivo nell' ATO 2.2 in corrispondenza della fascia di rispetto del depuratore e di una "area non idonea" dovranno essere verificate/riviste in ragione dei vincoli/elementi di tutela e delle fragilità individuate.
- 1.6. per le gli ambiti di trasformazione individuati negli ATO 1.3, 2.1, 2.2, 3.2 e 4.1 all'interno delle aree di "vincolo paesaggistico" di cui all'art. 4 delle NTA e/o delle "aree di bonifica" di cui all'art. 18 delle NTA dovranno essere individuate idonee direttive/prescrizioni per attenuare i potenziali effetti negativi sul paesaggio derivanti dall'attuazione degli interventi previsti.
- 1.7. La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 152/2006 come modificato con D.Lgs. 4/2008, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.
- 1.8. La Sintesi non Tecnica dovrà essere integrata con quanto riportato nei documenti trasmessi dal Comune con note prot. n. 14146 del 03.08.13 e prot. n. 19152 del 30.10.2013 e con le prescrizioni di cui al presente parere.
- 1.9. Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.
- 1.10. Il Comune deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Piano, del Rapporto Ambientale (come integrato con note prot. n. 14146 del 03.08.13 e prot. n. 19152 del 30.10.2013, nonché con le su riportate prescrizioni), del presente parere, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.

2. in sede di attuazione del Piano:

- 2.1. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1717 del 03.10.2013.
- 2.2. Il Piano degli Interventi dovrà essere sottoposto a procedura di Verifica di Assoggettabilità per le parti non valutate nel PAT nonché garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.



- 2.3. Il piano di monitoraggio di cui all'art. 65 dovrà essere integrato con l'inserimento di indicatori prestazionali facilmente individuabili e misurabili, sulla base degli approfondimenti valutativi effettuati in sede di redazione del Piano degli Interventi.
- 2.4. nell'attuazione di quanto previsto dalle Norme di Attuazione all'interno dei siti della rete Natura 2000 considerati, non dovranno essere interessate superfici occupate da habitat o habitat di specie;
- 2.5. i piani, progetti, interventi derivanti dall'attuazione delle N.T.A. del PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROSOLINA (RO), dovranno prevedere sempre la verifica e il rispetto della procedura per la Valutazione di Incidenza di cui agli Artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.; inoltre per tutti gli strumenti di pianificazione comunale insistenti in area residenziale, dovrà essere obbligatoria la verifica puntuale finalizzata all'applicazione della fattispecie di esclusione di cui al punto V) lettere A e B, §3 dell'allegato A alla D.G.R. 3173/2006, al fine di semplificare l'iter autorizzativo di progetti ed interventi;
- 2.6. all'interno dei siti della rete Natura 2000 considerati, al fine di tutelare gli habitat, habitat di specie e specie faunistiche e floristiche di pregio, in sede di progettazione edilizia dovrà essere effettuata una ricognizione dell'area di intervento e se a seguito della ricognizione dovesse emergere che gli interventi da realizzarsi possono interferire con habitat, habitat di specie e specie, dovrà essere valutata la possibilità di modificare il progetto in relazione alle particolari esigenze di tutela dei siti della rete Natura 2000 considerati. In base alla ricognizione effettuata il cantiere dovrà essere organizzato in modo tale da non interferire con gli habitat e le specie floristiche e faunistiche di pregio eventualmente individuate;
- 2.7. nell'attuazione di un qualsiasi articolo delle NTA, la cui azione strategica insista all'interno del sito della Rete Natura 2000, ZPS IT3270023 "Delta del Po", sia posta particolare attenzione al rispetto delle direttive, prescrizioni, limitazioni e divieti ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184/2007;
- 2.8. nell'attuazione di quanto previsto dalle Norme di Attuazione all'interno dei siti della rete Natura 2000 considerati, dovrà essere preliminarmente compiuta un'analisi di dettaglio, finalizzata a verificare la reale ed effettiva presenza degli habitat della rete Natura 2000 cartograficamente rappresentati, ai sensi della DGR 1066/2007 "Approvazione nuove Specifiche tecniche per l'individuazione e la restituzione cartografica degli habitat e degli habitat di specie della rete Natura 2000 della Regione del Veneto" e della Circolare n. 250930 del 08/05/2009 a firma del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio – Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della Rete Ecologica Europea Natura 2000;
- 2.9. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
- 2.10. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nell'art. 65 delle NTA, con le integrazioni di cui al precedente punto 1.1.1 e 2.3, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

Il Presidente

della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento del Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

*Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)*

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 17 pagine